

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI ENNA

(Del. C.P. n. **85**/2011)

PREMESSA

La Provincia Regionale di Enna riconosce e favorisce il diritto allo studio di tutti i cittadini residenti nel proprio territorio e garantisce, ai sensi dell'art. 139, comma 1, lett. C) del D.Lgs. 112/98 e delle LL.RR. n. 68/81, n. 16/86 e n. 6/00, i servizi di supporto organizzativo in favore degli alunni con handicap iscritti negli istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia;

Nell'ambito di tali servizi, la Provincia assicura il trasporto degli alunni disabili dal domicilio alle strutture scolastiche e viceversa;

I beneficiari del predetto servizio sono gli alunni p.d.h. grave riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.104/92, residenti nei Comuni della provincia e frequentanti le scuole secondarie di II grado;

Il servizio di trasporto è gratuito a prescindere dalla condizione economica dei rispettivi nuclei familiari;

L'Amministrazione intende assicurare, compatibilmente con le effettive disponibilità finanziarie, agli aventi diritto, il servizio di trasporto, ricorrendo prioritariamente alla gestione associata con i Comuni di residenza dei disabili e in caso di indisponibilità degli stessi, a soggetti del privato sociale o a ditte private operanti nel territorio in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico per gli studenti diversamente abili che frequentano gli istituti scolastici di istruzione secondaria di II grado della provincia di Enna.

Art. 2

Destinatari degli interventi

Destinatari del servizio di trasporto scolastico sono gli studenti portatori di handicap in situazione di gravità che frequentano gli istituti scolastici di istruzione secondaria di II grado della provincia di Enna la cui disabilità è certificata dagli Enti per legge competenti.

Art. 3

Ammissione al servizio

I requisiti necessari per l'ammissione al servizio sono:

- la residenza del disabile in uno dei Comuni della provincia;
- l'iscrizione e la frequenza ad un istituto scolastico di Istruzione Secondaria di II grado della provincia;
- la presenza di una certificazione degli Enti per legge competenti, secondo la normativa vigente in materia, attestante la non autosufficienza della persona e l'esistenza di una patologia tale da non consentire autonomamente il trasporto con mezzi pubblici di linea o percorsi a piedi per raggiungere la sede scolastica;

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Qualora venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti la Provincia dispone la revoca del servizio.

Art. 4

Modalità di erogazione del servizio

Il servizio di trasporto viene prestato con mezzi idoneamente attrezzati, ordinariamente, da casa a scuola e viceversa;

Durante il trasporto, laddove necessario, viene garantita la presenza di un accompagnatore in grado di fornire la dovuta assistenza al disabile.

Dietro richiesta formale dei genitori, degli esercenti la potestà parentale, dei tutori dell'alunno, o dell'alunno, se maggiorenne, sotto la propria responsabilità e senza diritto ad alcun rimborso, l'accompagnatore garantito dalla Provincia può essere sostituito da persona di fiducia indicata dagli stessi.

Il servizio, di norma, è di tipo collettivo e deve assicurare:

- la tempestività ed il rispetto degli orari dettati in ragione delle riscontrate necessità dell'utente e dell'Istituzione Scolastica;
- Il necessario confort e sicurezza sia per gli utenti che per gli assistenti durante il viaggio;
- la compatibilità con la eventuale diversificazione degli orari di entrata e di uscita degli studenti.

Il servizio viene assicurato prioritariamente ricorrendo alla gestione associata con i Comuni di residenza degli alunni disabili.

In caso di manifestata indisponibilità dei Comuni, il servizio viene garantito facendo ricorso a soggetti del privato sociale o a ditte private operanti nel territorio, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La Provincia si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, promuovendo e concludendo accordi con l'utenza interessata; può riconoscere alle famiglie la possibilità di provvedere al trasporto con mezzi propri, erogando alle stesse un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute.

La misura del contributo, rapportata al periodo di effettiva frequenza scolastica dell'alunno disabile, attestata dal Dirigente scolastico, pari ad almeno al 60% delle giornate scolastiche, è determinata dal costo del biglietto dei mezzi pubblici necessari per l'intero percorso casa-scuola-casa aumentata del 10%. Per la frequenza scolastica in ambito extracomunale la misura del contributo è determinata con le stesse modalità aumentate del 30%.

Il contributo viene liquidato a conclusione delle attività didattiche in seguito alla formale richiesta accompagnata dal prospetto delle presenze mensili sottoscritto dal Dirigente scolastico.

Art. 5

Modalità di presentazione delle istanze

La richiesta per l'accesso al servizio, sottoscritta dal genitore o dagli esercenti la potestà parentale o la tutela o dallo studente se maggiorenne, redatta sull'apposito modulo predisposto dalla Provincia, va presentata per il successivo anno scolastico, all'Istituzione scolastica interessata.

L'istanza deve essere corredata dalla sotto elencata documentazione:

1. verbale di accertamento alunno in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.104/92, attestante la "situazione di gravità" rilasciato dagli Enti per legge competenti, debitamente aggiornato;

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

2. diagnosi funzionale.

La Provincia ha in ogni modo facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda.

L'Istituzione Scolastica, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, inoltra alla Provincia la richiesta per l'erogazione del servizio di trasporto riferita al successivo anno scolastico. Eventuali istanze presentate oltre il termine stabilito potranno essere prese in considerazione nei limiti delle risorse economiche previste in bilancio.

Art. 6

Controlli

La Provincia, anche d'intesa con l'Ufficio Scolastico Provinciale e le Istituzioni Scolastiche, elaborerà forme di verifica della soddisfazione dell'utenza e dell'efficacia dei servizi resi.

Art. 7

Tutela dei dati sensibili

Tutte le procedure e le comunicazioni di cui al presente Regolamento dovranno tenere conto, nelle loro modalità di esecuzione, della sensibilità dei dati trattati e dovranno pertanto uniformarsi alla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e dei dati sensibili.

Art. 8

Pubblicizzazione

La Provincia assicura la divulgazione del presente Regolamento mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente nonché mediante apposita informativa alle Segreterie delle Istituzioni scolastiche.

Art. 9

Norme Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme vigenti in materia.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività del relativo atto di approvazione.

Art. 11

Disposizioni finali e transitorie

Per le istanze pervenute o che perverranno fino alla entrata in vigore del presente regolamento valgono le norme stabilite nei precedenti articoli con esclusione del termine indicato per la richiesta di erogazione del servizio in parola che per l'anno in corso è il 31 Ottobre.